

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'ABRUZZO – L'AQUILA

(R.G. n. 347/2018 – Sez. I – Camera di Consiglio del 12.9.2018)

ATTO DI INTERVENTO AD OPPONENDUM

- **FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA**, cod. fisc. 97015310580, con sede in Roma, Via Salaria n. 298/a, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Gian Luca Dall'Olio;

- **FEDERCACCIA ABRUZZO**, cod. fisc. 80006110672, con sede in Teramo, Via Riccitelli 3, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* Dott. Ermano Conocchioli Morelli;

entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Matteo Anastasio (cod. fisc. NSTMTT79D17E041B) e Giovanni Taddei Elmi (cod. fisc. TDDGNN80E22D612S) del Foro di Firenze, come da mandati in calce al presente atto ed elettivamente domiciliate nel recapito digitale agli indirizzi pec: *giovanni.taddeielmi@firenze.pecavvocati.it*; *matteo.anastasio@firenze.pecavvocati.it* (e-mail: *studiombrt@studiombrt.it*; fax n. 055-572614);

nel ricorso proposto

dall'**Associazione Italiana per il WWF - World Wide Fund For Nature ONG-ONLUS** (cod. Fisc. 80078430586), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Pezone;

contro

la **Regione Abruzzo**, in persona del Presidente *pro-tempore*;

per annullamento

previa sospensiva

della deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 23.7.2018 con cui è stato approvato il Calendario Faunistico Venatorio regionale 2018/2019 nonché di ogni altro atto prodromico, consequenziale o comunque connesso.

*** * ***

La Federazione Italiana della Caccia è venuta casualmente a conoscenza del ricorso di cui sopra.

Come noto, la Federazione Italiana della Caccia è associazione venatoria riconosciuta ex art. 34 L. 157/1992 ed è portatrice degli interessi dei propri iscritti che svolgono l'esercizio venatorio nell'ambito della Regione Abruzzo.

In quanto tale la Federazione Italiana della Caccia è certamente titolare di un interesse giuridicamente qualificato ad intervenire *ad opponendum* nel presente giudizio al fine di sostenere la reiezione dell'impugnativa promossa dal WWF dinanzi all'Ecc.mo TAR.

*

Con il ricorso cui qui si resiste il WWF ha impugnato il Calendario Faunistico Venatorio Regionale 2018/2019 dell'Abruzzo approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 23.7.2018.

Tale ricorso appare inammissibile, improcedibile e comunque infondato nel merito come sarà più ampiamente argomentato nel proseguo del presente giudizio.

Ai fini della trattazione della istanza cautelare *ex adverso* proposta, fissata per la Camera di Consiglio del 12.9.2018, appare sufficiente evidenziare quanto segue.

A) IN VIA PRELIMINARE.

A.1) Inammissibilità e comunque improcedibilità del ricorso.

Il CFVR approvato con deliberazione della Giunta Regionale 23.7.2018 n. 542, fatto oggetto del ricorso del WWF, risulta superato dal nuovo CFVR approvato dalla Giunta Regionale dell'Abruzzo con propria deliberazione 4.9.2018 n. 671 **rimasta inoppugnata (doc. 0)**.

Tale sopravvenuto CFVR modifica, integra, innova il precedente CFVR oggetto del ricorso anche in ordine a quelle calendarizzazioni e zonizzazioni dell'attività venatoria di cui il WWF ha lamentato la pretesa (ma insussistente) illegittimità.

Ne deriva di tutta evidenza l'inutilità, e dunque la sopravvenuta carenza di interesse dell'Associazione ricorrente, di una pronuncia, anche in sede cautelare, che riguarderebbe un atto di pianificazione ormai superato dal momento che l'attività venatoria nella Regione Abruzzo ben potrebbe essere esercitata secondo le previsioni del nuovo CFVR approvato con la deliberazione della Giunta Regionale 4.9.2018 n. 671.

*

A.2) Ulteriore inammissibilità e comunque improcedibilità del ricorso.

Il WWF ha ritenuto di notificare il proprio ricorso solo alla Regione, omettendo invece di evocare in giudizio gli Ambiti Territoriali di Caccia della Regione Abruzzo che pure hanno una parte attiva nella calendarizzazione dell'attività venatoria non foss'altro che per la raccolta dei dati la cui pretesa (ma insussistente) mancanza è una delle censure sulla quale si imperniano le doglianze avversarie.

Per tale loro ruolo gli Ambiti Territoriali di Caccia **sono parti necessarie del giudizio**, di talché neppure l'istanza cautelare *ex adverso* formulata può essere decisa senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli AA.TT.CC.

Al riguardo è nota la posizione del WWF secondo cui, con richiamo al risalente e ormai superato TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 4640/2001, non sarebbe necessaria la notifica del ricorso agli AA.TT.CC essendo essi da considerare mere articolazioni regionali e non già organismi dotati di autonome personalità e soggettività giuridica.

Al contrario, secondo la più qualificata e recente giurisprudenza, condivisa anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'ATC è organismo dotato di propria personalità e autonomia giuridica (TAR Basilicata, Sez. I, n. 424/2018; Corte dei Conti, Sez. Giur. Umbria, n. 133/2015; Cass. Sez. Lavoro, n. 16467/2012; conforme parere ANAC Uff. Precontenzioso e Affari Giuridici prot. n. 138685/2016).

*

B) QUANTO ALL'INSUSSISTENZA DEL *FUMUS BONI JURIS*.

B.1) Come noto, in materia di caccia, secondo il consolidato orientamento della Corte Costituzionale, tanto l'individuazione dei **contenuti minimi** della sfera sottoposta a protezione quanto l'elencazione delle specie di fauna selvatica e dei periodi cacciabili investono un **interesse unitario** proprio della comunità, la cui valutazione e la cui salvaguardia sono affidate allo Stato e ai poteri dell'Amministrazione centrale (per tutte: sent. n. 577/1990).

Più di recente è stato ribadito che la normativa statale, in quanto preordinata alla preservazione della fauna selvatica e rappresentando il nucleo minimo della sua

salvaguardia (tra le più recenti TAR Marche n. 271/2017), è inderogabile da parte della legislazione regionale (sent. n. 278/2012).

Sempre secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, pur costituendo la caccia materia affidata alla competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., è tuttavia necessario, in base al secondo comma, lett. s), della stessa norma che la legislazione regionale rispetti la normativa statale adottata in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema in quanto essa esprime regole minime **uniformi** (tra le tante sent. n. 151/2011 e n. 2/2015).

Tali regole sono contenute nella L. n. 157/1992 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che in larga parte le racchiude, sicchè la normativa regionale che si ponga in contrasto con le corrispondenti disposizioni statali invade la competenza legislativa dello Stato ed è per ciò costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (da ultimo sent.n. 139/2017).

Del resto anche l'ISPRA, nel parere reso sulla proposta di calendario venatorio regionale dell'Abruzzo 2018/2019 (cfr. pag. 2) espressamente riconosce *“le tematiche più generali attinenti la tutela ambientale e la conservazione della natura sancite, tra l'altro, dalla legge n. 157/1992 e da diverse direttive, regolamenti e documenti interpretativi comunitari, rimangono di pertinenza statale. Si vedano al riguardo i pronunciamenti della Corte Costituzionale su materie di ampia valenza ambientale e conservazionistica come ad esempio l'elenco delle specie cacciabili e i tempi di caccia” (doc. n. 1).*

Sicché una volta che la Regione consenta il prelievo venatorio di specie di fauna cacciabili in un arco temporale che si collochi all'interno dei termini di inizio e di fine della caccia come stabiliti dall'art. 18 L. 157/1992 non può configurarsi alcuna illegittimità ne' tantomeno alcuna violazione delle norme che presiedono alla tutela dell'ambiente e alla conservazione della natura.

B.2) E' altrettanto noto, in materia di caccia, che l'art. 18, comma 1, L. 157/1992 individua, **nel rispetto del principio di precauzione**, le specie cacciabili ed i periodi di caccia per ciascuna specie, attribuendo alle Regioni, al comma 2, il potere di autorizzare modificazioni ai periodi di caccia nel rispetto dell'arco temporale 1 settembre - 31 gennaio

e di predisporre il calendario venatorio, previo parere dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Peraltro nessuna disposizione di legge statale riconosce alle Regioni il potere, **in sede di calendario venatorio** (cfr. Corte Cost. sent. n. 20/2012) , di vietare la caccia a determinate specie ma solo, eventualmente, di rimodulare i periodi di caccia giacché **l'individuazione delle specie cacciabili è rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato** dovendosi interpretare la L. 157/1992 non già come “legge quadro” ovvero “legge di principi” in materia di caccia bensì come legge a contenuto strettamente ambientale.

Non a caso in base al terzo comma dell'art. 18 L. 157/1992, **in sede di calendarizzazione dell'attività venatoria**, la possibilità di modificare l'elenco delle specie cacciabili è significativamente riservata, a livello statale, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Deve dunque ritenersi che l'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, L. 157/1992 sia assolutamente imm modificabile da parte delle Regioni cui non è consentito, in sede di calendario faunistico venatorio, di escluderne una o più.

B.3) Analogamente per quanto concerne i periodi di caccia alle singole specie stabiliti e poi mantenuti, **sempre nel rispetto del principio di precauzione**, dall'art. 18, comma 1, L. 157/1992 anche dopo il recepimento delle indicazioni/raccomandazioni unionali, coerentemente con il dettato della Dir. 2009/147/CE, intervenuto con l'art. 42 L. 96/2010.

Tali periodi fissati dalla legislazione statale possono essere modificati dalle Regioni, in sede di calendarizzazione della caccia, previa acquisizione del relativo parere dell'ISPRA da cui possono discostarsi, **non essendo vincolante** (fermo ovviamente restando il divieto dell'esercizio venatorio durante il ritorno al luogo di nidificazione, durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza in ossequio all'art. 7, par. 4, Dir. 2009/147/CE **che tuttavia non fornisce alcuna indicazione in ordine al fatto che l'inizio di tale ritorno coincida con una particolare data**).

Sia l'individuazione di tali periodi in cui la caccia è vietata sia le eventuali limitazioni temporali per determinate specie in relazione a situazioni ambientali legate a diverse realtà territoriali debbono essere specificamente motivate sul presupposto dell'**attendibilità del**

parere reso dall'ISPRA, senza di che le Regioni sono tenute solo al rispetto dell'arco temporale di caccia consentita, specie per specie, dall'art. 18, comma 1, L. 157/1992.

*

B.4) Fatte queste debite premesse è da respingere innanzitutto la pretesa avversaria circa la durata quinquennale del Piano Faunistico Venatorio regionale dell'Abruzzo, che dunque sarebbe “scaduto”, essendo risalente al 2007.

B.4.1) Il Piano Faunistico Venatorio regionale vige oggi in “regime di proroga”, come riconosciuto *ex adverso*, giacché la disposizione di cui all'art. 12 L.R. Abruzzo n. 10/2004 deve essere interpretata e posta in correlazione all'art. 14, comma 7, L. 157/1992 secondo cui “*le Regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale*”; ma se nel quinquennio le modifiche o revisioni del p.f.v. sono eventuali - dunque incerte sia nell'*an* che nel *quando* - significa che, evidentemente, tale durata non può essere ritenuta a pena di decadenza.

E la eventuale scelta di aggiornare o meno il proprio piano faunistico venatorio è rimessa all'insindacabile scelta di merito della Regione di ritenere ancora attuali, a malgrado la scadenza quinquennale, le scelte operate in sede di piani faunistico venatori provinciali che, ex art. 10 L. 157/1992, vanno a comporre il quadro regionale.

Una diversa interpretazione della norma regionale, che portasse ad introdurre nell'ordinamento, nella materia ambiente rimessa alla potestà esclusiva dello Stato, un termine perentorio quinquennale, a pena di decadenza, del piano faunistico venatorio regionale si rivelerebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost..

B.4.2) Ma a ben vedere la questione della validità solo quinquennale del Piano Faunistico Venatorio regionale, prima che infondata, si rivela inammissibile per difetto di interesse.

Ad ammettere (ma non concedere per quanto vedremo ampiamente *infra*) che sia il piano faunistico venatorio regionale sia, del pari, i piani faunistico venatori provinciali abbiano, a pena di decadenza, durata quinquennale e dunque ad oggi siano “scaduti”, non per questo l'attività venatoria in Abruzzo verrebbe meno potendo legittimamente svolgersi per le

specie e i periodi specificati nell'art. 18, comma 1, L. 157/1992 (TAR Liguria n. 1405/2008).

Sicché laddove si ipotizzasse che la Regione Abruzzo è priva di valido piano faunistico venatorio regionale, la caccia per la corrente stagione 2018/2019 si svolgerebbe legittimamente nel rispetto dell'art. 18, comma 1, L. 157/1992. Peraltro, poiché tale disposizione normativa statale – **seppure pienamente rispettando il principio di precauzione che soppintende al sostenibile esercizio venatorio** - è più permissiva rispetto a quanto previsto nell'impugnato calendario faunistico venatorio regionale ne consegue il palese difetto di interesse alla censura del WWF.

B.5) Lamenta il WWF che il Piano Faunistico Venatorio regionale non avrebbe più alcuna valenza a fronte della carenza di adeguati e attuali monitoraggi aggiornati delle specie cacciabili.

La Regione Abruzzo non avrebbe infatti provveduto a calcolare il prelievo sostenibile delle diverse specie cacciabili mediante la valutazione della demografia delle popolazioni a causa della carenza di “monitoraggi” aggiornati tramite rilievi di campo in periodo riproduttivo, punti d'ascolto, ecc..

La censura non appare condivisibile.

B.5.1) Quanto al monitoraggio delle specie di fauna stanziale - cioè di quelle specie quali il fagiano, la starna, la coturnice e la lepre le cui popolazioni possono considerarsi “regionali” in quanto nascono, crescono, si riproducono e muoiono nello stesso ristretto territorio - la Regione Abruzzo, come tutte le Regioni, provvede al censimento nel periodo primaverile all'interno degli istituti privati (quali le AFV) e all'interno delle ZRC e ZRV con esclusione del cd. “terreno libero” che è oggetto, nel periodo che precede l'apertura della caccia, a consistenti immissioni di capi di selvaggina anche provenienti da allevamenti qualificati ovvero da altre Regioni.

Ne consegue che il monitoraggio delle specie stanziali quali fagiano, starna, coturnice, lepre effettuati nel periodo delle nascite e dello sviluppo non può fornire alcun dato attendibile da assumere a base della pianificazione/calendarizzazione dell'attività venatoria essendo successivamente “alterato” dall'aumento consistente delle popolazioni in

conseguenza della liberazione sul territorio di un numero non indifferente – comunque tale da rendere sostenibile la caccia – di capi appartenenti a dette specie stanziali.

Specie stanziali che, oltretutto, sono riproducibili in cattività, attingendo a ceppi tipici anche delle caratteristiche territoriali/ambientali della Regione, in centri di produzione sia pubblici che privati che ne assicurano la qualità e la proficua diffusione sul territorio.

Nessuno pericolo dunque di depauperamento del relativo patrimonio faunistico.

B.5.2) Quanto all'avifauna migratoria - che invece nasce, si riproduce e cresce nei Paesi del Nord Europa e che poi migra per svernare nei Paesi del Sud **diffondendosi su areali transnazionali del mediterraneo** - non può parlarsi di “popolazioni nazionali” e men che meno di “popolazioni regionali” sicché sfugge alle singole Regioni la possibilità di effettuare validi monitoraggi.

La consistenza delle popolazioni dell'avifauna migratoria, che anche nel periodo di svernamento è caratterizzata da migrazioni internazionali e addirittura transfrontaliere, è rimessa ad un organismo internazionale (Comitato ORNIS) che elabora i dati triennali provenienti dai vari Paesi appartenenti alla UE e li verifica (dovrebbe verificarli) comparativamente.

Senonché i dati Key Concepts italiani **risalenti al 2001**, assunti dall'ISPRA anche per il parere reso sul CFVR 2018/2019 dell'Abruzzo, hanno da tempo perso validità perché *ab origine* errati, mai adeguatamente aggiornati e del tutto incongrui come riconosciuto dalla Commissione Europea (**doc. n. 2**) e dall'Ufficio Legislativo del Min.A.T.T.M. (**doc. n. 3**). Comunque i Key Concepts sono privi di qualsiasi carattere giuridicamente vincolante giacché ad essi può, tutt'al più, riconoscersi, in ragione dei lavori del Comitato ORNIS da cui provengono, **ma comunque fino a prova scientifica contraria**, solo la valenza di “base di riferimento per valutare se una regola sia conforme ad una determinata disposizione della Dir. 2009/147/CE” (Tribunale UE, Sez. IV, 26.10.2017, causa T-562/2015; per analogia C. Giust. 8.6.2006, C-60/2005).

Non a caso con nota 17.1.2017 prot. n. 1683 (**doc. n. 4**) l'ISPRA ha espressamente riconosciuto che i pareri dati alle Regioni in ordine alle previsioni dei calendari faunistico venatori regionali relative al prelievo delle specie migratorie, essendo fondati su dati

meramente nazionali, **sono inattendibili**. In particolare, in tale documento, l'ISPRA avverte la necessità di un "Atlante Europeo della Migrazione" come strumento che, nel riconoscere l'esigenza di una prospettiva sovranazionale in merito alle decadi di inizio della migrazione prenuziale, determini **il definitivo superamento dei dati Key Concepts italiani ovvero proprio di quei dati nazionali risalenti al 2001 sulla cui base l'ISPRA ormai da anni continua, con inusitata pervicacia, a formulare i propri pareri sui calendari venatori regionali (praticamente "a stampino") e sulla cui base ha formulato il proprio parere anche in ordine al calendario venatorio 2018-2019 della Regione Abruzzo.**

Tale nota dell'ISPRA (**doc. n. 4**) è stata fatta propria dal Min. A.T.T.M. che, con comunicazione prot. n. 1288 del 17.1.2017 indirizzata a tutte le Regioni (**doc. n. 5**), ha espressamente riconosciuto che l'acquisizione dei dati transnazionali relativi al fenomeno migratorio nei vari Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo è da ritenere **l'indefettibile presupposto "per una nuova definizione a partire dalla prossima stagione venatoria** [cioè sicuramente quella 2018/2019] **dei limiti temporali del prelievo venatorio alla luce di analisi per la prima volta realizzate a livello di rotte di migrazione complessive"**.

Il che, come è dato ulteriormente ricavare dalla nota ISPRA prot. n. 12006 del 13.3.2017 (**doc. n. 6**), già nella stagione venatoria 2017/2018, **delegittimava l'Istituto** a rilasciare pareri in ordine alla calendarizzazione del prelievo venatorio quantomeno delle specie migratorie prima dell'approvazione da parte dello stesso ISPRA e del Min. A.T.T.M. di quell'Atlante Europeo della Migrazione - **approvazione non ancora intervenuta** - che *a fortiori* doveva essere assunto in funzione dei calendari faunistico venatori regionali 2018-2019.

Sicché l'ISPRA, in assenza di detto Atlante Europeo della Migrazione, non è in grado di rilasciare attendibili pareri ovvero indicazioni circa l'individuazione dei periodi di caccia di ciascuna specie appartenente all'avifauna migratoria (TAR Marche, sentenza definitiva n. 271/2017).

In altri termini quello che si vuole significare e censurare è che la Regione, senza “l'appoggio” di un attendibile parere ISPRA, quanto all'avifauna migratoria doveva svolgere autonomamente una propria istruttoria assumendo dati, risultanze e arresti scientifici transnazionali in base ai quali disattendere il restrittivo quanto inattendibile parere ISPRA così da legittimamente individuare i periodi di caccia (terza domenica di settembre - 31 di gennaio) fissati dall'art. 18, comma 1, L. 157/1992 **nel rispetto del principio di precauzione.**

Nella fattispecie, non potendo la Regione Abruzzo contare sul parere dell'ISPRA, che quanto all'avifauna migratoria è *tamquam non esset*, per ciascuna specie migratoria doveva assumere ad esclusivo riferimento il periodo di caccia stabilito dal legislatore nazionale la cui legittimità è confermata dai più recenti arresti e acquisizioni scientifiche transnazionali. Tale nuovo quadro di riferimento è sopravvenuto rispetto ai precedenti dell'Ecc.mo TAR *ex adverso* richiamati che dunque non possono trovare ingresso nella fattispecie.

B.6) Peraltro laddove si considerino singolarmente le specie cacciabili di cui il WWF paventa l'irrimediabile *vulnus* appare agevole evidenziarne, invece, il buono stato di conservazione (come ampiamente esposto con separato apposito ricorso avverso il CFRV approvato con D.G.R. n. 671/2018) che ne rende compatibile il sostenibile prelievo **dalla terza domenica di settembre fino al 31 gennaio:**

a) per il fagiano, starna e coturnice, specie stanziali, a fronte del loro stato di conservazione favorevole in tutta Europa nonché a fronte delle numerose immissioni sul territorio, la conservazione delle specie non desta alcuna preoccupazione;

b) parimenti dicasi per la quaglia, specie migratrice, il cui stato di conservazione è giudicato *least concern* in Europa e in incremento svernante in Italia, che registra la fine del proprio periodo di riproduzione e di dipendenza alla metà di settembre e quello di inizio della migrazione prenunziale alla seconda decade di aprile;

c) e così per la specie lepre che, secondo i quaderni tecnici dell'ISPRA risalenti al 1993 (quindi del tutto inattuali) a settembre registrerebbe ancora femmine gravide o neonati, quando invece, secondo i molto più aggiornati dati (2011/2012) acquisiti dalla Regione

Abruzzo, le nascite di lepre nel bimestre settembre/ottobre sono minime e tali comunque da non essere poste a rischio dall'attività venatoria;

d) ancora per la specie beccaccia di cui il WWF lamenta la chiusura della caccia al 10 gennaio anziché al 31 dicembre, quando invece, secondo le più recenti risultanze scientifiche, è da ritenere pienamente legittimo l'esercizio venatorio fino al 31 gennaio giacché la loro migrazione prenunziale ha inizio nel mese di aprile;

e) infine, per la specie cinghiale che, in quanto invasiva, è addirittura da sottoporre a piani di controllo straordinari.

*** * ***

C) QUANTO ALL'INSUSSISTENZA DEL *PERICULUM IN MORA*.

Il WWF chiede la sospensione cautelare delle previsioni dell'impugnato Calendario Faunistico Venatorio approvato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 542 del 23.7.2018.

Tale Calendario Faunistico venatorio - come già rilevato - è stato superato da quello successivamente approvato con deliberazione della Giunta Regionale 4.9.2018 n. 671 che modifica/integra/innova la calendarizzazione e la zonizzazione della caccia precedentemente disposte e che è rimasto *ex adverso* inoppugnato.

Ne discende, di tutta evidenza, l'inammissibilità ovvero quantomeno l'improcedibilità dell'istanza cautelare.

Infatti il sostenibile prelievo venatorio, oltretutto di specie cacciabili in ordine alle quali non sussistono ragioni di particolare tutela, è espressamente consentito, **nel rispetto del principio di precauzione**, secondo i tempi stabiliti dal legislatore nazionale all'art. 18, comma 1, L. 157/1992 e in Abruzzo dal sopravvenuto calendario faunistico venatorio approvato con delibera di G.R. n. 671 del 4.9.2018 rimasta inoppugnata.

Il sostenibile prelievo venatorio non influisce sulla dinamica delle popolazione degli uccelli selvatici giacché questa è influenzata principalmente da tassi di mortalità e riproduzione, che ne determinano il numero dei soggetti viventi ogni anno, che dipendono quasi esclusivamente da fattori ambientali e climatici.

La caccia, infatti, allorquando equilibrata e regolamentata secondo la normativa nazionale e soprattutto sostenibile nel rispetto dei tempi stabiliti, in ossequio al principio di precauzione, dall'art. 18, comma 1, L. 157/1992, non pone assolutamente a rischio l'equilibrio dell'ecosistema ma anzi lo garantisce in conformità alle direttive comunitarie che, lungi dall'essere esclusivamente volte all'assoluta protezione della fauna, contemperano anche le esigenze economiche e ricreative dell'intero "mondo venatorio".

P.Q.M.

previa declaratoria di inammissibilità/improcedibilità ovvero previo rigetto dell'istanza di sospensione *ex adverso* formulata, si confida nella declaratoria di inammissibilità/improcedibilità e comunque nella reiezione del ricorso cui qui si resiste perché infondato nel merito.

Con ogni conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di spese e onorari del giudizio.

Si depositano i seguenti documenti:

- 0) nuovo CFVR approvato con DGR n. 671 del 4.9.2018;
- 1) parere ISPRA;
- 2) Commissione U.E. – risposta 15.10.2013 a interrogazione parlamentare su congruenza dei periodi di prelievo di cui all'art. 18, comma 1, L. 157/1992;
- 3) nota Ufficio Legislativo Min. A.T.T.M. prot. n. 1347 del 23.1.2015;
- 4) nota ISPRA a Min. A.T.T.M. prot. n. 1683 del 17.1.2017;
- 5) nota Ministro A.T.T.M. a tutte le Regioni prot. n. 1288 del 17.1.2017;
- 6) nota ISPRA a Min. A.T.T.M. prot. n. 12006 del 13.3.2017.

Con ossequio.

Firenze-L'Aquila, 7 settembre 2018.

Avv. Matteo Anastasio

Avv. Giovanni Taddei Elmi